

Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)¹;

visti l'articolo 6b della legge dell'8 novembre 1934² sulla banche, l'articolo 16 della legge del 24 marzo 1995³ sulle borse e l'articolo 87 della legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi,

decreta:

Art. 1 Norme contabili riconosciute

¹ Le norme contabili riconosciute per le imprese assoggettate all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l'articolo 957 CO⁵ sono indicate di seguito:

- a. gli «*International Financial Reporting Standards (IFRS)*» dell'*International Accounting Standards Board (IASB)*⁶;
- b. l'«*International Financial Reporting Standard* per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;
- c. le «*Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)*» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti⁷;
- d. gli «*United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)*» del *Financial Accounting Standards Board*⁸.

² Soltanto le imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, allestiscono il conto annuale secondo gli US GAAP possono applicare tali norme per adempiere l'obbligo di allestire il conto annuale o il conto di gruppo secondo una norma contabile riconosciuta.

RU ...

1 RS 220

2 RS 952

3 RS 954.1

4 RS 951.31

5 RS 220

6 <http://www.ifrs.org>

7 <http://www.fer.ch>

8 <http://www.fasb.org>

Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA

¹ Per le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934⁹ sulle banche e per i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995¹⁰ sulle borse, le pertinenti prescrizioni contabili dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 28 dell'ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972¹¹).

² Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006¹² sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol).

Art. 3 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza e le modifiche del diritto vigente previste nell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁹ RS 952

¹⁰ RS 954.1

¹¹ RS 952.02

¹² RS 951.31

Allegato

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza qui appresso è modificata come segue:

1. Ordinanza del 24 aprile 2002¹³ sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio

Art. 2 cpv. 2

² Se i libri di commercio sono tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo e i documenti contabili sono rilevati e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, occorre rispettare i principi del trattamento regolare dei dati.

Art. 3

I libri di commercio devono essere tenuti e conservati e i documenti contabili rilevati e conservati in modo che un'eventuale modifica sia constatabile.

Art. 4 cpv. 1

¹ A dipendenza della natura e dell'estensione dell'azienda, l'organizzazione, le competenze, i modi di lavoro e le procedure, l'infrastruttura (macchinari e programmi informatici) applicati per tenere e conservare i libri di commercio devono essere documentati sotto forma di istruzioni di lavoro in un modo che permetta la comprensione dei libri di commercio e dei documenti contabili.

Art. 5

I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati con cura, in modo ordinato e protetti da influenze dannose.

Art. 6 cpv. 1

¹ I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.

¹³ RS 221.431

